

REGOLAMENTO (CE) N. 2865/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1994

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE⁽⁴⁾; che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Belgio; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizootia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, permettendo nel contempo alle autorità belghe di organizzare le operazioni di acquisto in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria nelle zone interessate;

considerando che occorre fissare un prezzo di acquisto dei suinetti e dei suini vivi eventualmente acquistati dall'organismo d'intervento nelle zone di protezione e di sorveglianza; che occorre inoltre precisare i luoghi in cui gli animali possono essere abbattuti;

considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizootia e in particolare della sua durata e, di conseguenza,

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

dell'entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro;

considerando che occorre imporre alle autorità belghe di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 14 novembre 1994 per l'acquisto di suini vivi all'ingrasso e dal 25 ottobre 1994 per l'acquisto di suinetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 25 ottobre 1994, l'organismo d'intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 chilogrammi, in media per partita.
2. A partire dal 14 novembre 1994, l'organismo di intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suini vivi all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 110 chilogrammi, in media per partita.
3. L'acquisto dei primi 35 000 suini vivi all'ingrasso e dei primi 38 500 suinetti è finanziato dal bilancio della Comunità.
4. Il Belgio è autorizzato ad acquistare, a proprie spese e alle condizioni previste dal presente regolamento, ulteriori 15 000 suini vivi all'ingrasso e 16 500 suinetti.

Articolo 2

Possono essere acquistati esclusivamente i suini vivi all'ingrasso e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato del presente regolamento, purché alla data di acquisto siano ancora in vigore le disposizioni veterinarie previste dalle autorità belghe in tali zone.